



Bergamo, 26 luglio 2012  
Circolare Telematica n. 08  
Prot. n. 1915/12

A TUTTI I GEOMETRI  
ISCRITTI ALL'ALBO  
REGISTRATI AL SITO INTERNET  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Ordinanza n. 207/2012 emessa dal T.A.R. Lombardia, sez. Brescia**

Nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lombardia, sez. Brescia tra questo Collegio e l'Ordine degli Architetti di Bergamo, avente ad oggetto l'annullamento degli illegittimi provvedimenti adottati da quest'ultimo nei confronti dei geometri, si comunica a tutti gli iscritti che con l'ordinanza n. 207/2012 sono stati ottenuti, seppure in via cautelare, due risultati.

1) In primo luogo il T.A.R. si è espresso in ordine alla questione del rilascio della terna di professionisti per il collaudo delle opere in cemento armato precisando che: *“l'Ordine degli Architetti non è legittimato a bloccare la procedura di collaudo statico rifiutandosi di designare la terna di nomi per la scelta del collaudatore. In questo modo infatti verrebbe interrotto l'iter che porta al rilascio del certificato di agibilità ... e vi sarebbe un'intromissione nei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, la quale è l'unico soggetto titolato a decidere delle condizioni di utilizzabilità di un edificio”.*

2) Non solo. Con l'ordinanza sopra citata il T.A.R. ha altresì avuto modo di pronunciarsi in tema di competenze professionali, chiarendo che *“poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza” - in relazione alle quali il geometra è competente per la progettazione e la direzione lavori, ai sensi dell'art. 16, R.D. n. 274/1929 – “possono richiedere l'impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l'attività riferibile al cemento armato. Lo scorporo appare la soluzione preferibile alla luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone)”.*

Detti provvedimenti naturalmente dovranno essere confermati in sede di merito, tuttavia si è ritenuto doveroso rendervi edotti circa gli esiti dell'attività giudiziaria posta in essere a tutela della categoria che questo Collegio rappresenta.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Renato Ferrari



N. 00207/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 00125/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Fiorona, con domicilio eletto presso l'avv. Enrico Codignola in Brescia, via Romanino 16;

*contro*

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI BERGAMO, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Giavazzi e Paolo Giudici, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

*nei confronti di*

ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI DI BERGAMO,

non costituitosi in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

a) nel ricorso introduttivo:

- della nota dell'Ordine degli Architetti di Bergamo prot. n. 20115398 del 6 dicembre 2011, con la quale è stata respinta la richiesta di designare una terna di professionisti per il collaudo di opere in cemento armato eseguite affidando a un geometra la direzione lavori per il progetto architettonico;
- della nota del 30 novembre 2011, con la quale l'Ordine degli Architetti di Bergamo ha rifiutato a Eurocostruzioni srl la designazione della terna di nomi per il collaudo di opere strutturali (in quanto progettista architettonico e direttore lavori per il progetto architettonico risulta essere stato un geometra);

b) nei motivi aggiunti:

- della deliberazione del consiglio dell'Ordine degli Architetti di Bergamo n. 135/2011 del 19 settembre 2011, con la quale è stata respinta la richiesta dell'impresa edile Bena Costruzioni srl finalizzata alla designazione della terna di professionisti per il collaudo di opere in cemento armato (in quanto direttore lavori per il progetto architettonico risulta essere stato un geometra);
- della nota del 10 febbraio 2012, con la quale l'Ordine degli Architetti di Bergamo ha rifiutato a Edil 62 srl la designazione della terna di nomi per il collaudo di opere strutturali (in quanto progettista architettonico e direttore lavori per il progetto architettonico risulta

essere stato un geometra);  
con domanda di risarcimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. Il presente ricorso, promosso dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bergamo, riguarda il rifiuto dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo di designare la terna di nomi per la scelta del collaudatore ai fini del collaudo statico delle opere in cemento armato (v. art. 67 comma 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) quando alla realizzazione abbiano prestato la loro attività professionale dei geometri. Nei casi portati all'attenzione del TAR le prestazioni professionali consistono nella progettazione architettonica e nella direzione lavori per il progetto architettonico.

2. La vicenda è stata marginalmente esaminata da questo TAR nella sentenza non definitiva n. 635 del 17 aprile 2012 in relazione a un'istanza di accesso.

3. La tesi dell'Ordine degli Architetti si può così riassumere:

(a) la competenza professionale dei geometri (v. art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274) consiste in *“progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”* (lett. l), nonché in *“progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”* (lett. m);

(b) non sono ricomprese in tali elenchi le attività di progettazione e direzione lavori riguardanti le costruzioni civili in cemento armato, che restano pertanto affidate in via esclusiva a ingegneri e architetti;

(c) la necessità del rispetto delle competenze professionali è ribadita, rispettivamente per la progettazione e la direzione lavori relative a opere in cemento armato, dall'art. 64 commi 2 e 3 del DPR 380/2001;

(d) di conseguenza non è possibile per gli architetti partecipare al collaudo di opere in cemento armato in relazione alle quali i geometri, non attenendosi alle proprie competenze professionali, abbiano svolto attività di progettazione architettonica e di direzione lavori per il progetto architettonico (sarebbe come chiedere di avallare un abuso edilizio).

4. Sulla vicenda così sintetizzata si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(i) in base alla norma sulla competenza professionale i geometri devono astenersi dalla progettazione e dalla direzione lavori che riguardino opere in cemento armato, con la sola eccezione delle piccole costruzioni accessorie in ambito agricolo. Dunque le costruzioni civili che comportano l'uso di cemento armato fuoriescono dalla competenza dei geometri, anche se si mantengono nei limiti delle "*modeste costruzioni*" (v. Cass. civ. Sez. II 14 febbraio 2012 n. 2153);

(ii) la severità della norma è attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due parti, una riferita alle opere in cemento armato e una incentrata sugli aspetti architettonici. Questa soluzione si muove lungo un confine incerto, e potrebbe facilmente prestarsi a comportamenti elusivi della norma. Sono considerati comportamenti elusivi la controfirma o il visto del progetto da parte di un ingegnere o architetto e l'affidamento a questi ultimi dei calcoli relativi al cemento armato (v. Cass. civ. Sez. II 2 settembre 2011 n. 18038);

(iii) tuttavia, se la separazione delle attività di progettazione e direzione lavori è effettiva e non simulata, e a ciascun professionista è riservata nel suo ambito piena responsabilità, questa appare una via praticabile per coordinare le due parti che qui interessano dell'art. 16 del RD 274/1929, quella che esclude il cemento armato dalla competenza professionale dei geometri in relazione alle costruzioni

civili (lett. l) e quella che estende ai geometri la progettazione e la direzione lavori con riferimento alle costruzioni civili di modesta importanza (lett. m). Poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l'impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l'attività riferibile al cemento armato. Lo scorporo appare la soluzione preferibile alla luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone);

(iv) gli ordini e i collegi professionali hanno interesse e legittimazione a tutelare le prerogative delle rispettive categorie di professionisti, tanto in sede giurisdizionale quanto davanti all'autorità amministrativa. Non vi sono però norme puntuali che consentano agli ordini e ai collegi professionali di agire direttamente in autotutela contro i professionisti della categoria concorrente che effettuano un'invasione di campo, né un simile potere è desumibile in via generale dalle funzioni di interesse pubblico svolte da questi organismi;

(v) nello specifico quindi l'Ordine degli Architetti non è legittimato a bloccare la procedura di collaudo statico rifiutandosi di designare la terna di nomi per la scelta del collaudatore. In questo modo infatti verrebbe interrotto l'iter che porta al rilascio del certificato di agibilità

(v. art. 25 comma 3 e art. 67 comma 8 del DPR 380/2001) e vi sarebbe un'intromissione nei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, la quale è l'unico soggetto titolato a decidere delle condizioni di utilizzabilità di un edificio;

(vi) l'Ordine degli Architetti può invece intervenire a difesa della categoria con altri strumenti: (1) all'inizio del percorso di edificazione, impugnando il titolo edilizio che approva il progetto redatto dal professionista non competente, o invitando l'amministrazione comunale a effettuare un annullamento in autotutela; (2) alla fine, segnalando all'amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, o impugnando il certificato di agibilità che non tenga conto della violazione della suddetta riserva. Questi profili sono però, come è evidente, estranei al presente giudizio.

5. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare. L'Ordine degli Architetti è tenuto a procedere, nel termine di 30 giorni dal deposito della presente ordinanza, alla designazione delle terne per la scelta dei collaudatori in risposta alle richieste già pervenute, e a effettuare sollecitamente le designazioni con riguardo alle richieste che arriveranno in futuro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

- (a) accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione;
- (b) fissa la trattazione del merito alla prima udienza pubblica di

gennaio 2013;

(c) incarica la segreteria del TAR di comunicare alle parti la data esatta quando sarà disponibile il calendario delle udienze del 2013;

(d) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

**E EN ORE**

**I PRE I EN E**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 10/05/2012**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**